

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI ASOLO

REGOLAMENTO ACUSTICO COMUNALE

**Ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447
“Legge quadro sull’inquinamento acustico”**

AGGIORNAMENTO

(precedente delibera di Consiglio Comunale nr.63 del 21 luglio 2001)

Adottato con Delibera di Consiglio Comunale n.48 del 22 dicembre 2014

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 02 luglio 2015

LUGLIO 2015

INDICE

<u>ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 2 - COMPETENZE DEL COMUNE.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 3 - RICHIESTE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI E/O NULLA OSTA.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 4 - LIMITI DELLE EMISSIONI SONORE PER LE SINGOLE SORGENTI.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 5 - LIMITI DELLE IMMISSIONI SONORE.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 6 - RILEVAMENTO DEL RUMORE.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 7 – VALORI LIMITE PER SORGENTI ED ATTIVITÀ PARTICOLARI.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 8 - DEFINIZIONI.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 9 - SISTEMI DI ALLARME.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 10 - PUBBLICI ESERCIZI E CIRCOLI PRIVATI</u>	<u>6</u>
<u>ART. 11 - NULLA OSTA PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI SPETTACOLI VARI ALL'INTERNO O ALL'ESTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE</u>	<u>7</u>
<u>ART. 12 - CANTIERI</u>	<u>7</u>
<u>ART. 13 - ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E/O TRATTAMENTO DI INERTI.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 14 - IMPIEGO DI MACCHINE PER GIARDINAGGIO SU SUOLO PRIVATO.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 15 MEZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI, SFALCIO ERBA E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 16 - PUBBLICITÀ FONICA.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 17 - FUOCHI D'ARTIFICIO E RAZZI.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 18 - ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE</u>	<u>9</u>

<u>ART. 19 - ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE: DEFINIZIONI E LIMITI.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 20 – AUTORIZZAZIONI E DEROGHE PER LE ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 21 - AREE AGRICOLE, FORESTALI E A BOSCO.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 22 - DEROGHE.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 23 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO</u>	<u>13</u>
<u>ART. 24 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO</u>	<u>14</u>
<u>ART. 25 - REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI AGLI ESTENSORI DI RELAZIONI ACUSTICHE.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 26 - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 27 - LIMITI RUMOROSITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI TECNOLOGICI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 28 - NORME SULL'IMPATTO ACUSTICO PER OPERE ED EDIFICI CHE RICADONO NELLE FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA STRADALE.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 29 - CONTROLLI E VERIFICHE.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 30 - SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI LA TUTELA ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 31 - ORDINANZE</u>	<u>18</u>
<u>ART. 32 - PERIODO TRANSITORIO.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 33 - ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI.....</u>	<u>19</u>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE

CAPO I

ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art.6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione, della Legge Regionale del Veneto 10 maggio 1999 n. 21.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art. 659 del C.P. e gli art. 844, 1170, 1172, 2043 del C.C., nonché il Regolamento comunale di Polizia urbana.
3. Rimangono parimenti escluse le attività rumorose che si manifestano in luoghi in cui prevale la disciplina privatistica o la regolazione pattizia dei rapporti condominiali tra privati e non si rilevi la sussistenza di rapporti di natura pubblicistica intercorrenti tra la pubblica amministrazione ed i privati, disciplinanti situazioni concernenti la salvaguardia della salute in genere.

Art. 2 - Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il rispettivo statuto:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale ed il relativo coordinamento con gli strumenti urbanistici adottati dal Comune;
- b) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- c) l'adozione e l'approvazione dei piani di risanamento acustico;
- d) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- e) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- f) Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, nonché della disciplina relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- g) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite dell'art 2 comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- h) la definizione dei criteri di controllo della documentazione fornita da ditte e da privati, pertinente la protezione dal rumore ed i requisiti acustici passivi degli edifici, necessaria per la presentazione delle domande per il rilascio di titoli autorizzativi, licenze o provvedimenti comunali.

Art. 3 - Richieste e rilascio autorizzazioni e/o nulla osta

1. Le richieste di autorizzazione e/o nulla osta previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) se non diversamente specificato nel presente Regolamento, con l'osservanza delle norme di bollo, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.
2. Le autorizzazioni e/o nulla osta vengono rilasciate con atto redatto dal Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)

CAPO II SITUAZIONI PARTICOLARI

Art. 7 – Valori limite per sorgenti ed attività particolari

Quanto non fosse in tutto o in parte riconducibile agli strumenti legislativi innanzi citati trova disciplina nel presente Regolamento, ed è soggetto ai valori limite e prescrizioni di seguito indicati.

Art. 8 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. *attività temporanea*: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale. Non sono da includersi fra le attività "temporanee" quelle che, seppure non continuative, sono svolte in modo ripetitivo.
2. *presenza di rumore a tempo parziale*: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 15 e 60 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 3 $dB_{(A)}$; qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 5 $dB_{(A)}$.

Art. 9 - Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

Art. 10 - Pubblici esercizi e circoli privati

1. Il presente articolo non si applica alle manifestazioni temporanee rumorose, svolte presso i pubblici esercizi, le quali sono disciplinate dagli art. 19 e 20 del presente regolamento.
2. Per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
3. Per le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, diverse da quelle indicate nel comma 1, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
4. In tutti i casi in cui si prevede che le attività possano comportare emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di classificazione acustica comunale, alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere allegata la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
5. Nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in

possesto della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo fissati con DPCM 14 novembre 1997, si applicano i limiti previsti dal DPCM 16 aprile 1999 n.215 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Nulla osta per attività complementare di spettacoli vari all'interno o all'esterno di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

I gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendono attivare attività musicali, di intrattenimento e/o similari, all'interno o all'esterno (es. plateatici), quale attività a carattere complementare non temporanea (ovvero per tempi superiori al numero di giorni annui stabilito dall'art. 19 comma 4), oltre a dover presentare la relazione di impatto acustico di cui all'articolo precedente, devono richiedere allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) specifico nulla osta.

Art. 12 - Cantieri

1. Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.).
2. Nei cantieri edili, stradali o di diversa natura, macchine, attrezzature, utensili ed impianti di cui si prevede l'utilizzo dovranno avere caratteristiche di funzionamento conformi - per quanto concerne la produzione di rumore - alle direttive dell'Unione Europea e, qualora esistenti, alle normative nazionali di recepimento.
3. Per tutti i macchinari e le apparecchiature il cui funzionamento non sia disciplinato dalla normativa vigente dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro impiego. Le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenziati, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento.
4. Nei cantieri edili i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari:
 - a) periodo di vigenza dell'ora legale: dalle ore 7.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00;
 - b) periodo di vigenza dell'ora solare: dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00;
5. Per il sabato tali lavori edili sono consentiti solo dalle 7.00 alle 12.00. Nella domenica e in tutti i giorni festivi è esclusa ogni attività rumorosa.
6. Nei cantieri stradali, i lavori con macchine, attrezzature, utensili ed impianti con generazione di rumore superiore al livello permesso dai limiti della zona in cui si opera, sono consentiti dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
7. In detti cantieri stradali o similari (es.: interventi di potatura o abbattimento piante) l'attivazione di lavori rumorosi è automaticamente consentita tutti i giorni feriali dalle 7.00 alle 20.00, previa informazione alla cittadinanza interessata effettuata dalla Ditta incaricata dei lavori, con congruo anticipo e con le modalità ritenute più efficaci. Qualora lo impongano effettive esigenze di sicurezza o di viabilità, l'esecuzione dei lavori rumorosi sono consentiti anche nei giorni festivi ed al di fuori degli orari indicati, sempre previa informativa alla cittadinanza.
8. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite Leq di 70 dB(A) riferito ad un tempo di misura maggiore o uguale a 15 minuti (dipendente dal ciclo operativo dei macchinari analizzati) rilevato ad 1 metro dalla facciata degli edifici residenziali limitrofi.
9. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee, e comunque a carattere del tutto eccezionale, ai cantieri che, pur adottando tutte le misure di contenimento del rumore possibili, non riuscissero a

garantire il rispetto dei limiti e degli orari indicati nel presente Regolamento. A tal fine dovrà essere inoltrata giustificata richiesta di deroga al Comune, 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando documentazione idonea a dimostrare le misure messe in atto per contenere al minimo il rumore e quindi il disturbo, gli elementi che impediscono il rispetto dei limiti, la durata per la quale si richiede la deroga.

10. La richiesta di deroga deve altresì contenere:
 - a) una planimetria dell'area di cantiere con indicate le posizioni dove verranno svolte le attività rumorose, l'individuazione dei ricettori e della relativa destinazione d'uso; la planimetria dovrà riportare – in modo evidente – le distanze tra i ricettori e le posizioni in cui saranno svolte le attività rumorose;
 - b) l'indicazione degli eccezionali e contingentati motivi documentabili che determinano il superamento dei limiti acustici o degli orari previsti dal presente articolo;
 - c) l'elenco delle sorgenti sonore (macchine e/o attrezzature impiegate), con l'indicazione delle rispettive caratteristiche acustiche di emissione (L_w , valutato secondo ISO 3744 o con altro metodo purchè adeguatamente documentato).
 - d) l'elencazione delle singole fasi delle attività lavorative rumorose con relativi orari e durata;
 - e) la descrizione delle misure che saranno attuate per la mitigazione del rumore e/o dei disagi presso i ricettori. Ad esempio:
 - dislocazione delle sorgenti fisse (pompe, gruppi elettrogeni, flessibili, ecc.) il più distante possibile dai ricettori;
 - posizionamento di barriere fonoassorbenti fisse/mobili;
 - svolgimento delle attività più rumorose in orari limitati e tali da creare il minor disagio;
 - comunicazione preventiva ai ricettori esposti delle attività rumorose.
11. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita in cantiere ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.
12. Le suddette disposizioni valgono anche per le lavorazioni effettuate all'interno degli edifici.
13. Nel caso di cantieri edili o similari (manutenzione verde, canali, fossi ...) ove operino direttamente l'Amministrazione comunale o Società da essa formalmente incaricate, vengono automaticamente concesse le autorizzazioni in deroga per il mancato rispetto dei limiti acustici e degli orari delle attività rumorose. Resta fermo l'obbligo di formare ed informare il personale operante circa le problematiche acustiche, anche con specifico riferimento alle aree circostanti la zona di cantiere e di adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumorose le attività di cantiere dell'uso delle macchine e degli impianti.
14. Qualora si renda necessario il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (es. linee telefoniche, elettriche, condotte idriche, fognarie, rete del gas, viabilità, ecc..) o si verifichino situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa automaticamente la deroga a giorni, orari ed adempimenti previsti nel presente regolamento.
15. Qualora vi siano segnalazioni o lamentele da parte dei cittadini, gli organi di Polizia competenti, previa verifica, hanno la facoltà di proporre eventuali prescrizioni e/o la revoca dell'autorizzazione in deroga e, se necessario, la limitazione o la sospensione dell'attivazione di macchine rumorose e dell'esecuzione di lavori rumorosi.
16. Per quel che riguarda le D.I.A. / S.C.I.A., le stesse dovranno riportare la dichiarazione del soggetto intestato di essere a conoscenza della presente normativa in materia di attività nei cantieri.

Art. 13 - Attività di escavazione e/o trattamento di inerti

1. Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave.
2. Il provvedimento autorizzativo del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le

molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

3. La richiesta di deroga deve essere corredata dalla presentazione di una idonea valutazione previsionale di impatto acustico, elaborata in conformità alle Linee Guida Arpav, nonché di ogni altra informazione richiesta dal Comune.

Art. 14 - Impiego di macchine per giardinaggio su suolo privato

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito solo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

Art. 15 Mezzi per la raccolta dei rifiuti, sfalcio erba e altri servizi di pubblica utilità

Per quanto riguarda i mezzi adibiti a servizi di pubblica utilità, svolti direttamente dal Comune o dagli Enti gestori del servizio, quali ad esempio i mezzi per la raccolta dei rifiuti e lo sfalcio dell'erba, in considerazione della specificità del servizio reso alla popolazione, non viene prevista alcuna limitazione di orario.

Art. 16 - Pubblicità fonica

La pubblicità fonica attraverso altoparlanti su veicoli, all'interno dei centri abitati, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Alla pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste dalla normativa nazionale vigente. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare il limite massimo di emissione di 70 dB_(A) rilevato a 1 m dalla facciata degli edifici.

Art. 17 - Fuochi d'artificio e razzi

1. I disturbi rumorosi prodotti dall'accensione di fuochi d'artificio nell'ambito di manifestazioni temporanee autorizzate e/o patrocinate dalla giunta comunale non necessitano di richiesta di autorizzazione in deroga al presente regolamento purché sia trasmessa all'ufficio comunale competente idonea comunicazione entro 10 giorni dalla data prevista per la manifestazione. Gli spettacoli pirotecnici dovranno in ogni caso concludersi entro le ore 24. Il Comune ha facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.
2. Il lancio di fuochi artificiali per spettacoli pirotecnici a supporto di manifestazioni ed eventi diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali sia previsto il rilascio di apposita licenza ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, sono di norma vietati.

Art. 18 - Attività sportive e ricreative

1. Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali tiro a segno, tiro a volo, motocross, go-kart e similari sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento delle stesse.
2. Le attività sportive o ricreative rumorose svolte in strutture fisse sono classificate sorgenti fisse di rumore e sono soggette al rispetto dei seguenti limiti e disposizioni:
 - a tali sorgenti non si applica il disposto dell'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "valori limiti differenziali di immissione".
 - le manifestazioni sportive e ricreative rumorose possono essere svolte, di norma, nelle fasce orarie comprese tra le ore 8.00 e le ore 23.00;

- al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio all'interno del quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio e parcheggi, devono essere rispettati i seguenti limiti:
 - 70 dB(A) Leq orario, dalle ore 06.00 alle ore 22.00
 - 60 dB(A) Leq orario, dalle ore 22.00 alle ore 06.00;
 - al di fuori del confine del sedime degli impianti, devono essere rispettati i limiti assoluti di immissione di cui alla tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997, sulla base della classificazione acustica del territorio effettuata dal Comune;
3. il Comune può disporre deroghe ai limiti e agli orari sopra riportati per lo svolgimento di manifestazioni sportive, prove e gare;
 4. le deroghe di cui al precedente comma devono essere richieste dai gestori degli impianti al Comune. Le situazioni nelle quali è previsto il superamento dei valori limite sono indicate nella richiesta di deroga;
 5. l'ufficio comunale competente si riserva comunque la facoltà di richiedere tutta la documentazione tecnico-amministrativa ritenga necessaria a tutela della quiete pubblica, procedendo agli accertamenti del caso ed impartendo eventuali prescrizioni.

Art. 19 - Attività temporanee rumorose: definizioni e limiti

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo i circhi, i teatri tenda e altre strutture mobili di intrattenimento, i festival, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali e di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (compresi raduni e sfilate di auto, moto, veicoli storici) e similari che, per la loro buona riuscita, necessitano dell'utilizzo di sorgenti sonore che producano elevati livelli di rumore e/o di allestimenti temporanei rumorosi (es.: posizionamento transenne, allestimento e smontaggio palchi ed attrezzature varie, attività di carico-scarico, trasporti rumorosi particolari, ecc.).
2. Per quanto attiene le attività motoristiche, di qualsiasi tipo e genere, le prescrizioni del D.P.R. 3 aprile 2001 n. 304 si intendono estese anche ai circuiti ed ai tracciati di esclusivo uso privato o non aperti al pubblico. Devono, per esse, essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a) il transito, all'interno del centro urbano, deve avvenire a moderata velocità;
 - b) devono essere spenti i motori durante le soste;
 - c) devono essere evitate accelerazioni anomale, operazioni di riscaldamento dei motori, manifestazioni acustiche non consentite dal Codice della Strada.
3. Sono da considerarsi altresì attività rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, purché effettuate per un numero di giorni all'anno inferiore o uguale a quello indicato al successivo comma 4.
4. Qualsiasi manifestazione o festa o similare si protragga per un periodo superiore a 12 giorni / anno solare anche non consecutivi non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all'autorizzazione in deroga prevista all'art. 20.
5. Lo svolgimento delle attività temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione), in deroga ai limiti acustici, è consentito previa acquisizione dell'autorizzazione comunale in deroga ai limiti di cui all'art. 20 del presente Regolamento, purché vengano rispettati i seguenti limiti acustici assoluti di immissione con riferimento alla classificazione operata dal piano di classificazione acustica comunale:
 - in zona I: 68 dB (A)
 - in zona II – III – IV - V: 71 dB (A)
 - in zona VI: 74 dB (A)
6. I limiti di cui al comma precedente, espressi come LAeq con tempo di misura > 10 minuti, si intendono fissati a 1 metro dalla facciata degli edifici confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività rumorose ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione nonché dei

ricettori.

7. Lo svolgimento delle attività temporanee rumorose (incluse le fasi rumorose di allestimento e dismissione), è consentito nei giorni e negli orari di seguito indicati:

GIORNI: tutte le giornate feriali e festive dell'anno;

ORARI:

- nel periodo invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00;
- nel periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 24.00.

Le richieste di deroga per le attività temporanee rumorose che si protraggano oltre le ore 24.00 dovranno essere debitamente motivate dal soggetto interessato e potranno essere rilasciate in via eccezionale in casi legati a particolari esigenze e tradizioni locali.

8. Per le attività di cui al presente articolo non si considerano i limiti differenziali di immissione né altre penalizzazioni.
9. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si realizza la manifestazione, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali del ricettore posto nell'edificio dove si svolge la manifestazione.
10. Sono comunque sempre fatti salvi i limiti acustici non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16.4.1999, n. 215 (ossia: 102 dB(A) LASmax e 95 dB(A) LAeq riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico).

Art. 20 – Autorizzazioni e deroghe per le attività temporanee rumorose

1. Le attività temporanee rumorose che rispettino i limiti indicati al Capo I del presente regolamento non necessitano di alcuna autorizzazione particolare sotto il profilo acustico. Le date in cui sono effettuate tali attività sono preventivamente comunicate al Comune.
2. Se il soggetto organizzatore dell'attività temporanea rumorosa ritiene di superare i limiti acustici previsti dal Capo I del presente Regolamento, dovrà far pervenire allo Sportello Unico Attività Produttive specifica domanda di autorizzazione in deroga, redatta secondo il modello predisposto, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione / attività temporanea rumorosa.
3. Il Dirigente competente, valutate anche eventuali segnalazioni e/o lamentale pervenute al Comune in merito ad eventuali manifestazioni già organizzate, rilascia l'autorizzazione in deroga, riportante i limiti e gli orari di cui all'art. 19, commi 5 e 7, oppure emette provvedimento di diniego.
4. Eventuali deroghe rispetto ai limiti e agli orari di cui all'art. 19 commi 5 e 7 possono essere concesse solamente in caso di eccezionali e contingenti motivi e solamente previo parere favorevole della Giunta comunale.
5. E' facoltà del Comune imporre ulteriori prescrizioni o richiedere la presentazione di una relazione di valutazione dell'impatto acustico descrittiva dell'attività rumorosa redatta da un tecnico competente in acustica. Qualora non venga presentata la valutazione previsionale di impatto acustico, il Comune si riserva di autorizzare la deroga per ciascuna singola giornata, al fine di poter verificare il buon andamento dell'attività svolta sotto il profilo acustico (mancanza di segnalazioni / lamentele).
6. Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere custodita dall'organizzatore della manifestazione ed esibita su richiesta al personale incaricato delle verifiche.
7. L'ufficio comunale competente non garantisce il rilascio di autorizzazioni in deroga qualora le relative domande pervengano al di fuori del termine precedentemente indicato o risultino anche parzialmente incomplete o inesatte.
8. Le violazioni delle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà

l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

9. Alle attività temporanee rumorose organizzate ed autorizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione comunale (incluse le fasi di allestimento/dismissione e pulizia, anche affidate a società controllate dall'Amministrazione o società/Imprese da queste formalmente incaricate) viene concessa automaticamente deroga ai limiti acustici ed orari precedentemente stabiliti. Parimenti, alle rassegne cinematografiche o teatrali di carattere occasionale o inserite nell'ambito di un programma articolato proposto dall'Amministrazione comunale e che si tengano all'aperto, viene concessa automaticamente deroga anche alla durata massima della manifestazione precedentemente indicata.
10. Considerata la particolarità del giorno 31 dicembre, il Comune, in deroga ai limiti acustici ed orari prescritti, autorizza in via generale lo svolgimento di feste o attività simili di fine anno: i disturbi rumorosi non devono comunque protrarsi oltre le ore 3.00 del 1° gennaio.
11. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le sfilate di bande musicali cittadine.
12. In ogni caso, tutte le attività temporanee rumorose, anche autorizzate in deroga nel presente articolo, sono tenute al rispetto dei limiti non derogabili, posti a tutela dei frequentatori, relativi ai livelli massimi, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 215/99.
13. Nel caso di lamentele dei cittadini rese note dal Comando di Polizia Locale, il Dirigente dell'ufficio competente si riserva di non rilasciare e/o revocare l'autorizzazione in deroga rilasciata e/o di proporre al Sindaco, previo eventuale accertamento fonometrico, la limitazione o la sospensione della manifestazione.

Art. 21 - Aree agricole, forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, boschive ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 22 - Derghe

1. Il Sindaco può, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995, autorizzare deroghe provvisorie ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.
2. Il provvedimento autorizzativo del Sindaco predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, che deve pervenire al protocollo comunale almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'evento, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.
3. Ulteriori deroghe agli orari delle attività temporanee rumorose non potranno essere concesse in presenza di segnalazioni e/o violazioni accertate nel corso dell'anno solare.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI NATURA URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 23 - Valutazione previsionale di impatto acustico

1. La valutazione previsionale di impatto acustico è una relazione capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto.
2. Detta documentazione deve essere presentata al Comune dai seguenti soggetti:
 - a) i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
 - progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al codice della strada;
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
 - b) i richiedenti il rilascio / titolari:
 - di Permesso di Costruire o titoli quali D.I.A. e/o S.C.I.A. relativi ai nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza o autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.
4. Fatto salvo quanto indicato all'art. 10, sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 4, della Legge 447/1995, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del D.P.R. n. 227 del 19.10.2011.
5. La valutazione previsionale di impatto acustico deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A. o S.C.I.A. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o la D.I.A. o S.C.I.A. e nei casi in cui non sia possibile definire la tipologia dell'attività che verrà svolta nell'immobile, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, laddove previste, o comunque preliminarmente all'inizio dell'attività stessa.
6. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti, la documentazione di impatto acustico, qualora dovuta ai sensi dell'art. 10, dovrà essere presentata contestualmente alla denuncia di inizio attività o comunque in caso di modifica dell'attività che comporti l'utilizzo di impianti di diffusione sonora ovvero lo svolgimento di attività ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali per un numero di giorni superiore a quello indicato all'art. 19 comma 4.
7. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio

differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente, dovrà essere presentata la valutazione previsionale di impatto acustico.

8. Non sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico le modificazioni della titolarità dell'attività, le modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.
9. Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione, il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, individuata secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 142/2004 e s.m.i., estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

Art. 24 - Valutazione previsionale di clima acustico

1. Unitamente alla richiesta del permesso di costruire i soggetti titolari di progetti devono presentare all'Ufficio Edilizia Privata valutazione previsionale di clima acustico per la realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:
 - scuole ed asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - nuovi edifici residenziali prossimi alle opere di cui all'art. 23 comma 2, ovvero nuovi edifici residenziali che si trovino: nelle fasce di pertinenza acustica stradale in base al DPR 142/2004, nel raggio di 100 metri da pubblici esercizi e circoli, nel raggio di 200 metri da impianti sportivi e discoteche, nel raggio di 200 metri da insediamenti industriali ricadenti in Classe V e nel raggio di 500 metri da insediamenti industriali ricadenti in Classe VI.
2. Il presente articolo si applica, per le opere sopra indicate, ai Permessi di costruire rilasciati per nuove costruzioni, per ampliamenti di edifici esistenti e per ristrutturazioni che comportano il rifacimento di solai o di pareti perimetrali esterne, nonché in caso di cambio di destinazione d'uso. Per gli ampliamenti e per le ristrutturazioni, in ogni caso, il presente articolo si applica solamente alle parti dell'opera oggetto di intervento.
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 bis della Legge 447/1995, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

Art. 25 - Requisiti professionali richiesti agli estensori di relazioni acustiche

Le valutazioni previsionali di impatto e le valutazioni previsionali di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dall'art. 2 comma 6, Legge n. 447/1995.

Art. 26 - Requisiti acustici degli edifici

Il controllo dei requisiti acustici degli ambienti abitativi è uno dei requisiti che concorrono al conseguimento di un adeguato comfort abitativo ed in particolare al soddisfacimento dell'esigenza del benessere uditivo.

Le opere devono essere concepite e costruite in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

Gli “ambienti abitativi” sono classificati, dalla normativa vigente, in sette categorie (definite nella Tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997), per le quali deve essere raggiunto un livello prestazionale minimo in termini di indice mononumerico di valutazione del potere fonoisolante apparente delle partizioni di distinte unità immobiliari (R'_w), di indice mononumerico di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$) e di indice mononumerico di valutazione del livello del rumore di calpestio normalizzato ($L'_{nT,w}$).

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Ciò premesso, si riporta di seguito la Tabella B del D.P.C.M. 05/12/1997 dei requisiti acustici passivi degli edifici e delle loro componenti.

Categorie di cui alla Tab. A Del D.P.C.M. 5/12/97	PARAMETRI E LIVELLI PRESTAZIONALI		
	R'_w	$D_{2m,nT,w}$	$L'_{n,w}$
1. D	55	45	58
2. A,C	50	40	63
3. E	50	48	58
4. B, F, G	50	42	55

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i.

Il livello prestazionale minimo in termini di indice mononumerico di valutazione del potere fonoisolante apparente delle partizioni di distinte unità immobiliari (R'_w) si riferisce a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari. Ai sensi del DM 2 gennaio 1998 n.28 - Catasto dei fabbricati - art.2 - “L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”. Pertanto un edificio scolastico o un edificio ospedaliero, che presenti potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, costituisce un’unica unità immobiliare.

Le chiusure e le partizioni devono rispettare i livelli di isolamento $D_{2m,nT,w}$ ed R'_w sottoelencati, indipendentemente dalla zona acustica in cui è collocato l’organismo edilizio.

Per tutti gli ambienti abitativi il requisito per l’isolamento acustico dai rumori da calpestio è inteso raccomandato anche per i solai interni.

Per tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (compresi quindi il cambio d’uso ed il cambiamento di attività classificata) il requisito è inteso raccomandato e si ritiene soddisfatto quando sono garantiti i livelli di prestazione di cui alla Tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Una volta finiti i lavori, o comunque nell’ambito della richiesta del certificato di agibilità, dovrà essere effettuato un collaudo dei requisiti acustici passivi, mediante prove in opera, o i alternativa deve essere presentata dal direttore dei lavori, o da un tecnico da lui stesso delegato e competente in materia, un’autocertificazione attestante il rispetto degli indici stabiliti dal DPCM 5/12/1997.

Nei casi di interventi edilizi in presenza di vincoli di tipo monumentale, storico, paesaggistico, tali da limitare o impedire gli interventi finalizzati al rispetto degli indici e dei livelli del DPCM 5/12/1997, viene richiesto almeno il non peggioramento della qualità esistente dei requisiti acustici passivi

dell'immobile.

Art. 27 - Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo: gli impianti di sollevamento, gli scarichi idraulici, i bagni ed i servizi igienici con relativa rubinetteria. Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB_(A) L_{ASmax} (livello massimo di pressione sonora, ponderata A con costante di tempo "slow") per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB_(A) L_{Aeq} (livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A) per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Il raggiungimento del livello di prestazione è verificato con la prova in opera che consiste nel misurare il rumore conseguente al funzionamento degli impianti secondo modalità indicate dalla normativa vigente.

- Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e s.m.i..

Art. 28 - Norme sull'impatto acustico per opere ed edifici che ricadono nelle fasce territoriali di pertinenza stradale

Nell'ambito delle procedure fissate dal presente Regolamento, ed ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, i titolari dei Permessi di costruire rilasciati dopo l'approvazione del presente Regolamento, per edifici rientranti nella fascia di pertinenza stradale di cui al D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 devono, nell'esecuzione della costruzione, porre in essere delle opere di mitigazione dei rumori al fine di garantire all'interno dell'edificio il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) L_{Aeq} notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) L_{Aeq} notturno per tutti gli altri ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) L_{Aeq} diurno per le scuole.

Per le infrastrutture stradali esistenti di tipo A, B, C, D, E ed F le ampiezze delle fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalla seguente tabella (Tabella 2 Allegato 1 DPR 142/2004):

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)
A - autostrada		100 (fascia A)
		150 (fascia B)
B – extraurbana principale		100 (fascia A)
		150 (fascia B)
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)
		150 (fascia B)
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)
		150 (fascia B)
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100
E - urbana di quartiere		30
F - locale		30

Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione di tipo A, B, C, D, E ed F le ampiezze delle fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalla seguente tabella (Tabella 1 Allegato 1 DPR 142/2004):

TIPO DI STRADA (secondo Codice della Strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)
A - autostrada		250
B - extraurbana principale		250
C - extraurbana secondaria	C1	250
	C2	150
D - urbana di scorrimento		100
E - urbana di quartiere		30
F - locale		30

TITOLO III CONTROLLI E SANZIONI

Art. 29 - Controlli e verifiche

Per le funzioni tecniche di controllo di propria competenza il Comune potrà avvalersi del Dipartimento Provinciale dell'ARPAV - Area Tecnico – Scientifica o di Tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/1995.

Art. 30 - Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale

Richiamata la normativa comunale vigente sull'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze sindacali, fatte salve le disposizioni del Codice Civile e del Codice penale, nonché le disposizioni normative statali e regionali in materia, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento, qualora non disciplinate direttamente dalla normativa vigente in materia di acustica, comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, da comminarsi ai sensi della Legge 689/1981.

Art. 31 - Ordinanze

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività; tale facoltà è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

Il Comune può inoltre, con propria ordinanza, su proposta dell'Ufficio comunale competente:

- limitare l'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgono in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- disporre particolari prescrizioni finalizzate all'abbattimento o contenimento delle emissioni sonore legate all'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività rumorose e, comunque, tutto quanto sia finalizzato alla tutela dell'ambiente, della salute, della quiete pubblica e del riposo delle persone.

Art. 32 - Periodo transitorio

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione del Regolamento acustico e della zonizzazione acustica comunale, i titolari di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, inclusi i gestori di impianti sportivi o ricreativi, pubblici esercizi, circoli privati ecc., e comunque i titolari di qualsiasi altra attività rumorosa, sono tenuti a presentare, qualora la propria attività non sia in grado di rispettare i limiti di rumore previsti dal Piano di classificazione acustica comunale, un Piano di risanamento acustico. Tale Piano di risanamento acustico dovrà contenere una relazione tecnica, sottoscritta da Tecnico competente in acustica, indicante una descrizione degli interventi o delle soluzioni che l'attività intende porre in essere ai fini del contenimento del rumore prodotto ed il termine entro il quale si prevede di adeguarsi ai limiti di legge.
2. Le attività di cui sopra che non presentano nei termini prescritti alcun Piano di risanamento acustico, devono adeguarsi ai limiti fissati dalla nuova suddivisione in classi del territorio comunale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento acustico approva il Piano,

- indicando il tempo per la sua attuazione e le eventuali prescrizioni da rispettare, oppure esprime il proprio giustificato diniego, previo eventuale parere di A.R.P.A.V. o di tecnici esperti in acustica.
4. Sono fatti salvi i termini e le modalità di adeguamento previsti dall'art. 13 del Regolamento acustico per le attività di cava e/o lavorazione e/o stoccaggio di inerti e similari.

Art. 33 - Abrogazione norme precedenti

Le norme del presente Regolamento sono redatte ai sensi della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dei relativi Decreti e Regolamenti di attuazione, nonché in ottemperanza ai disposti della Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento tutte le disposizioni comunali in contrasto con le Norme vigenti o con successive modifiche ed integrazioni delle medesime si intendono abrogate.